

naturalistico nazionale e alla valutazione del danno ambientale, nonché collaborazione nell'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

c) controllo e certificazione del commercio internazionale e della detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, tutelati ai sensi della Convenzione CITES sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, resa esecutiva con legge 19 dicembre 1975, n. 874, e della relativa normativa comunitaria;

d) vigilanza e controllo dell'attuazione delle convenzioni internazionali in materia ambientale, con particolare riferimento alla tutela delle foreste e della biodiversità vegetale e animale;

e) controlli derivanti dalla normativa comunitaria agroforestale e ambientale e concorso nelle attività volte al rispetto della normativa in materia di sicurezza alimentare del consumatore e di biosicurezza in genere;

f) sorveglianza delle aree naturali protette di rilevanza internazionale e nazionale e delle altre aree protette secondo le modalità previste dalla legislazione vigente;

g) tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali riconosciute di importanza nazionale o internazionale, nonché degli altri beni destinati alla conservazione della biodiversità animale e vegetale;

h) sorveglianza e accertamento degli illeciti commessi in violazione delle norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e del relativo danno ambientale nonché repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti;

i) concorso nel monitoraggio e nel controllo del territorio ai fini della prevenzione del dissesto idrogeologico, nonché collaborazione nello svolgimento dell'attività straordinaria di polizia idraulica;

l) pubblico soccorso e interventi di rilievo nazionale di protezione civile su

tutto il territorio nazionale con riferimento anche al concorso con le regioni nella lotta attiva agli incendi boschivi e allo spegnimento con mezzi aerei degli stessi; controllo del manto nevoso e previsione del rischio valanghe; attività consultive e statistiche connesse;

m) attività di studio connesse alle proprie competenze con particolare riferimento alla rilevazione qualitativa e quantitativa delle risorse forestali anche al fine della costituzione dell'inventario forestale nazionale, al monitoraggio sullo stato fitosanitario delle foreste, ai controlli sul livello di inquinamento degli ecosistemi forestali, al monitoraggio del territorio in genere con raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati; adempimenti connessi alla gestione e allo sviluppo dei collegamenti di cui all'articolo 24 della legge 31 gennaio 1994, n. 97;

n) attività di supporto al Ministero delle politiche agricole e forestali nella rappresentanza e nella tutela degli interessi forestali nazionali in sede comunitaria e internazionale e raccordo con le politiche forestali regionali;

o) reclutamento, formazione e gestione del proprio personale; approvvigionamento e amministrazione delle risorse strumentali; divulgazione delle attività istituzionali ed educazione ambientale;

p) ogni altro compito assegnatogli dalle leggi e dai regolamenti dello Stato.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 2.

(Funzioni del Corpo forestale dello Stato).

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: degli altri beni destinati con le seguenti: delle riserve biogenetiche destinate.

2. 1. Rava, Marcora, Preda, Sedioli, Rossiello, Franci, Borrelli, Banti, Ruggieri, Potenza.

(A.C. 559 ed abb.-B - Sezione 6)**ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO****ART. 3.***(Organizzazione del Corpo forestale dello Stato).*

1. Il Corpo forestale dello Stato è posto alle dirette dipendenze del Ministro delle politiche agricole e forestali, con organizzazione e organico distinti da quelli del relativo Ministero, fatta salva la dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno per le questioni inerenti l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza, il pubblico soccorso e la protezione civile.

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio si avvale della collaborazione del Corpo forestale dello Stato per le funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *b), c), d), e), f), g), h)* e *i)*, nonché per il contrasto del fenomeno dell'abusivismo edilizio, con particolare riferimento alla prevenzione e repressione delle alterazioni all'ambiente commesse in violazione della relativa normativa.

3. All'unità dirigenziale di livello generale, individuata presso il Ministero delle politiche agricole e forestali con il regolamento previsto dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e successive modificazioni, che ne stabilisce altresì le funzioni, è preposto un dirigente generale che assume la qualifica di capo del Corpo forestale dello Stato.

4. Il capo del Corpo forestale dello Stato è nominato ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

5. L'individuazione degli uffici centrali e periferici di livello dirigenziale non generale e dei relativi compiti è disposta con i decreti ministeriali di natura regolamentare previsti dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e successive modificazioni.

6. L'organizzazione, l'attività di servizio e il regolamento di disciplina del Corpo forestale dello Stato sono stabiliti con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che garantiscono un'equilibrata distribuzione territoriale del personale.

7. La Scuola del Corpo forestale dello Stato provvede alla formazione, all'addestramento, all'aggiornamento e alla specializzazione del personale del Corpo, nonché, a richiesta, di quello dipendente da altre pubbliche amministrazioni, ivi compreso quello dei servizi tecnici forestali regionali e di altri operatori dell'ambiente. Gli oneri relativi alla formazione da espletare nei confronti degli operatori dell'ambiente non appartenenti alla pubblica amministrazione sono a carico degli operatori medesimi.

8. Il personale del Corpo forestale dello Stato con qualifiche permanenti di polizia è autorizzato a portare armi, è esente dal richiamo in servizio militare per istruzione o per mobilitazione e ha diritto al libero percorso sulle linee dei mezzi pubblici di trasporto urbano e metropolitano.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE**ART. 3.***(Organizzazione del Corpo forestale dello Stato).*

Al comma 8, sopprimere le parole da: e ha diritto al libero percorso fino alla fine del comma.

3. 1. Vascon.

Al comma 8, aggiungere, in fine, le parole: ; può essere, inoltre, utilizzato dall'autorità giudiziaria per quanto riguarda i compiti inerenti l'attività di polizia giudiziaria.

3. 2. Rava, Marcora, Preda, Sedioli, Rossiello, Franci, Borrelli, Banti, Ruggieri, Potenza.

(A.C. 559 ed abb.-B - Sezione 7)**ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO****ART. 4.**

(Rapporti con le regioni e con gli enti locali).

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, il Ministro delle politiche agricole e forestali, senza pregiudizio delle funzioni di rilievo statale di cui all'articolo 2 della presente legge, ha facoltà di stipulare con le regioni specifiche convenzioni per l'affidamento al Corpo forestale dello Stato di compiti e funzioni propri delle regioni stesse sulla base di un accordo quadro approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. È istituito il Comitato di coordinamento delle attività del Corpo forestale dello Stato e dei servizi tecnici forestali regionali. Il Comitato, i cui membri sono nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, è presieduto dal Ministro medesimo ed è composto dal capo del Corpo forestale dello Stato e da sei membri, di cui due in rappresentanza dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e dell'interno, e quattro designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ai componenti del Comitato non compete alcuna indennità o compenso né rimborso spese.

3. Ferme restando le esigenze operative, strumentali e istituzionali delle strutture centrali e periferiche del Corpo forestale dello Stato per l'assolvimento dei compiti istituzionali e per l'esercizio delle

funzioni statali di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di un piano di trasferimento predisposto dai Ministri delle politiche agricole e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio che accerti la perdita delle qualità, interesse e importanza nazionale di flora, fauna, ecosistemi, diversità biologiche presenti nelle riserve naturali indicate all'articolo 2, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono trasferiti alle regioni e agli enti locali le riserve naturali, nonché tutti gli altri beni che non risultino indispensabili ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali del Corpo forestale dello Stato.

4. Lo schema di decreto di cui al comma 3, corredato di idonea relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, è trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni. Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario. Qualora sia concessa, ai sensi del presente comma, la proroga del termine per l'espressione del parere, i termini per l'adozione del decreto sono prorogati di venti giorni. Decorso il termine di trenta giorni, ovvero quello prorogato ai sensi del periodo precedente, senza che le Commissioni parlamentari abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il decreto può comunque essere adottato. Il decreto deve conformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario nelle parti in cui esse formulano identiche condizioni.

5. Con il decreto di cui al comma 3, la gestione delle riserve naturali, di qualunque tipologia, ricadenti in tutto o in parte

all'interno dei parchi nazionali, è affidata agli Enti parco di cui all'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. I beni non trasferiti alle regioni e agli enti locali sono assegnati al Corpo forestale dello Stato.

6. Con il medesimo decreto di cui al comma 3 è trasferito alle regioni, senza mutamento delle condizioni contrattuali di lavoro, il personale necessario alla gestione dei beni trasferiti, assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nonché il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che nei dodici mesi precedenti a tale data ha svolto oltre centocinquanta giornate lavorative.

7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale del Corpo forestale dello Stato può chiedere di transitare, ove consentito dalle singole normative regionali e comunque nell'ambito di un contingente di unità il cui onere corrispondente annuo a regime sia non superiore a cinque milioni di euro, nei ruoli dei servizi tecnici forestali della regione ove presta servizio. La dotazione organica del Corpo forestale dello Stato è conseguentemente ridotta in misura corrispondente alle unità di personale che esercitano la facoltà prevista dal presente comma.

8. Il trasferimento alle regioni dei beni di cui al comma 3 e delle relative risorse finanziarie, ivi comprese quelle relative al personale trasferito in attuazione dei commi 6 e 7, è effettuato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con il decreto di cui al comma 3 e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

9. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per il solo anno 2003, verifica, su proposta del Ministro per gli affari regionali, d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche

agricole e forestali, le risorse finanziarie da trasferire alle singole regioni in relazione all'attuazione della presente legge.

10. Restano ferme le competenze attribuite in materia di Corpo forestale alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 4.

(Rapporti con le regioni e con gli enti locali).

Al comma 3, sopprimere le parole da: adottato su proposta fino a: della legge 6 dicembre 1991, n. 394,

Conseguentemente:

sopprimere il comma 4;

al comma 8, sopprimere le parole: con il decreto di cui al comma 3 e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

4. 1. Vascon.

Al comma 3, sostituire le parole da: adottato su proposta fino a: legge 6 dicembre 1991, n. 394 con le seguenti: sulla base dei criteri stabiliti d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. 2. Franci, Rava, Marcora, Preda, Sedioli, Rossiello, Borrelli, Sandi, Banti, Ruggieri, Potenza.

Al comma 3, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze, aggiungere le seguenti: d'intesa con la Conferenza Stato-regioni,

4. 3. Rava, Marcora, Preda, Sedioli, Rosiello, Franci, Borrelli, Banti, Ruggieri, Potenza.

Al comma 3, sopprimere le parole da: che accerti fino a: legge 6 dicembre 1991, n. 394.

4. 4. Rava, Marcora, Preda, Sedioli, Rosiello, Franci, Borrelli, Banti, Ruggieri, Potenza.

Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: e comunque nell'ambito di un contingente di unità il cui onere corrispondente annuo a regime sia non superiore a cinque milioni di euro.

4. 5. Vascon.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole da: comunque fino a: cinque milioni di euro con le seguenti: con relativo onere a carico del bilancio regionale.

Conseguentemente:

al medesimo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: Ai fini dell'esercizio da parte delle regioni delle funzioni amministrative, già conferite alle stesse secondo le disposizioni della legge n. 59 del 1997, è assegnato alle medesime, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un fondo annuale pari ad euro 200 milioni. All'onere di cui al periodo precedente si provvede mediante il ripristino dell'imposta sulle successioni per i grandi patrimoni. L'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato.

4. 6. Rava, Marcora Preda, Sedioli, Rosiello, Franci, Borrelli, Banti, Ruggieri, Potenza.

Al comma 10, sostituire le parole da: competenze fino alla fine del comma con le seguenti: attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

4. 7. Collè.

(A.C. 559 ed abb.-B - Sezione 8)

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 5.

(Disposizioni finali).

1. Per consentire il supporto alle attività istituzionali del Corpo forestale dello Stato di cui all'articolo 2 della presente legge continuano ad applicarsi le norme previste dalla legge 5 aprile 1985, n. 124, limitatamente alle unità di personale non trasferite alle regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della presente legge.

2. È abrogato il decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, ad eccezione dell'articolo 30, primo comma.

3. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, sono soppresse le parole: « ivi compresi i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative del Corpo forestale dello Stato, ».

4. All'articolo 55, comma 8, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'ultimo periodo è soppresso.

5. Nell'ambito del ruolo direttivo dei funzionari e del ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato le dotazioni organiche sono modificate, a decorrere dal 1° gennaio 2003, per esigenze funzionali connesse alla organizzazione degli uffici periferici del Corpo forestale dello Stato, mediante la previsione dell'istituzione della dirigenza a livello provinciale connessa alla funzione di comandante di uf-

ficio provinciale, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e nei limiti della dotazione complessiva dei due ruoli, con regolamento del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'adeguamento dei posti in organico di livello dirigenziale deve essere compensato con una corrispondente diminuzione del numero dei posti nel ruolo direttivo dei funzionari, con riferimento alle dotazioni organiche effettivamente in servizio, equivalente sul piano finanziario al fine di assicurare l'invarianza di spesa a carico del bilancio dello Stato.

6. All'articolo 20, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, le parole: « dal funzionario del Corpo forestale dello Stato responsabile a livello provinciale » sono sostituite dalle seguenti: « e del Corpo forestale dello Stato ».

7. All'articolo 7, comma 5, della legge 21 novembre 2000, n. 353, dopo le parole: « centri operativi antincendi boschivi » sono inserite le seguenti: « articolabili in unità operative territoriali da istituirsi con decreto del direttore generale ».

8. All'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e ovunque ricorrano nel medesimo decreto legislativo, le parole: « commissario superiore forestale » sono sostituite dalle seguenti: « vice questore aggiunto forestale ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 5.

(Disposizioni finali).

Sopprimere i commi 5, 6, 7 e 8.

5. 1. Vascon.

Sopprimere il comma 5.

5. 2. Vascon.

Sopprimere il comma 6.

5. 3. Vascon.

Sopprimere il comma 7.

5. 4. Vascon.

Sopprimere il comma 8.

5. 5. Vascon.

(A.C. 559 ed abb.-B - Sezione 9)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premessi che:

dal 1° agosto è vacante il posto di Capo del Corpo forestale dello Stato ed attualmente tale funzione è rivestita dal Vicedirettore generale delle foreste del Ministero delle politiche agricole e forestali;

è necessario procedere all'individuazione del nuovo Capo del Corpo forestale dello Stato, affinché sia garantita la massima funzionalità all'unica forza di polizia dello Stato ad ordinamento civile specializzata nella difesa del patrimonio agroforestale italiano e nella tutela dell'ambiente, del paesaggio e dell'ecosistema, concorrendo altresì nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica nonché nel controllo del territorio, con particolare riferimento alle aree rurali e montane,

impegna il Governo

a comunicare l'orientamento e i tempi riguardo la nomina del Capo del Corpo forestale dello Stato.

9/559-B/1. Pecoraro Scanio, Marcora, Minniti.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame definisce il nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato e, tra l'altro, adegua le piante organiche alle funzioni di competenza statale, prevedendo la facoltà per il personale di transitare, a domanda, nei ruoli dei servizi tecnici forestali regionali della regione ove si presta servizio;

il Corpo forestale dello Stato non è presente sull'intero territorio nazionale ma nelle sole regioni a statuto ordinario e, di conseguenza, la facoltà in premessa è inapplicabile relativamente alle regioni a statuto speciale;

gli appartenenti al Corpo forestale dello Stato originari delle regioni a statuto speciale prestano servizio in altre regioni cosicché per costoro viene meno l'interesse ad esercitare tale facoltà ed oltretutto nei loro confronti i principi costituzionali sanciti dagli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione ed i benefici previsti dalle normative a sostegno e tutela della famiglia (legge n. 100 del 1987; legge n. 104 del 1992; legge n. 53 del 2000 e decreto legislativo n. 151 del 2001) risultano svuotati di significato, a differenza di quanto avviene per gli altri appartenenti al Corpo forestale dello Stato ed alle altre Forze di polizia, determinando così una violazione dell'articolo 3 della Costituzione,

impegna il Governo

a valutare tutte le misure necessarie per eliminare tale evidente discriminazione nei confronti di una minoranza del personale del Corpo forestale dello Stato, in quanto,

a norma dell'articolo 3 della Costituzione, è necessaria una normativa differenziata ed adeguata alla diversità di condizioni personali che, al fine di garantire effettivamente pari diritti ed opportunità ed evitare gravi disparità di trattamento, preveda per gli interessati la facoltà di transito estesa anche nei ruoli dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e/o delle altre Forze di polizia ad ordinamento civile ovvero nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco o in altre amministrazioni dello Stato.

9/559-B/2. Marinello, Fallica, Misuraca, Grimaldi, Stagno d'Alcontres, Angelino Alfano, Romano, D'Alia.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame definisce il nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato e, tra l'altro, adegua le piante organiche alle funzioni di competenza statale, prevedendo la facoltà per il personale di transitare, a domanda, nei ruoli dei servizi tecnici forestali regionali della regione ove si presta servizio;

il Corpo forestale dello Stato non è presente sull'intero territorio nazionale ma nelle sole regioni a statuto ordinario e, di conseguenza, la facoltà in premessa è inapplicabile relativamente alle regioni a statuto speciale;

gli appartenenti al Corpo forestale dello Stato originari delle regioni a statuto speciale prestano servizio in altre regioni cosicché per costoro viene meno l'interesse ad esercitare tale facoltà ed oltretutto nei loro confronti i principi costituzionali sanciti dagli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione ed i benefici previsti dalle normative a sostegno e tutela della famiglia (legge n. 100 del 1987; legge n. 104 del 1992; legge n. 53 del 2000 e decreto legislativo n. 151 del 2001) risultano svuotati di significato, a differenza di quanto avviene per gli altri appartenenti al Corpo

forestale dello Stato ed alle altre Forze di polizia, determinando così una violazione dell'articolo 3 della Costituzione,

impegna il Governo

a valutare tutte le misure necessarie per eliminare tale evidente discriminazione nei confronti di una minoranza del personale del Corpo forestale dello Stato, in quanto, a norma dell'articolo 3 della Costituzione, è necessaria una normativa differenziata ed adeguata alla diversità di condizioni personali che, al fine di garantire effettivamente pari diritti ed opportunità ed evitare gravi disparità di trattamento, preveda per gli interessati la facoltà di transito estesa anche nei ruoli delle regioni a statuto speciale.

9/559-B/3. Fallica, Marinello, Misuraca, Grimaldi, Stagno d'Alcontres, Angelino Alfano, Romano, D'Alia.

La Camera,

premesso che:

il Ministro delle risorse agricole, Gianni Alemanno, ha più volte dichiarato che il Corpo Forestale dello Stato è sottodimensionato rispetto alle necessità di azione nella tutela dell'ambiente e della prevenzione dei crimini ambientali;

il Corpo Forestale rappresenta l'unico vero corpo di polizia ambientale presente nel nostro Paese con compiti sempre più crescenti considerate le aggressioni che l'ambiente vive e del forte incremento delle attività criminali sempre più interessate allo sfruttamento ambientale;

la capillarità della presenza del Corpo Forestale nella unitarietà delle sue funzioni testimonia la delicata funzione di controllo del territorio;

le organizzazioni sindacali di categoria da tempo chiedono un potenziamento degli organici e dei mezzi a loro disposizione,

impegna il Governo:

a) rafforzare gli organici del Corpo Forestale dello Stato in relazione alle esigenze manifestate e alle richieste formulate da parte delle organizzazioni sindacali;

b) ad adottare le opportune iniziative entro l'anno 2004, affinché siano disposti maggiori investimenti per il potenziamento dei mezzi a disposizione del corpo a partire da quelli preposti alla prevenzione e al contrasto degli incendi.

9/559-B/4. Molinari, Marcora.

La Camera,

in sede di esame dell'A.C. 559-B impegna il Governo all'individuazione di ulteriori risorse che possano essere destinate ai servizi tecnici forestali regionali, anche in prospettiva dell'adozione di future iniziative normative per l'istituzione di corpi forestali regionali.

9/559-B/5. Vascon, Dario Galli.

La Camera,

tenuto conto che l'articolo 4, comma 3, della proposta di legge recante: « Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato », nel testo approvato alla Camera, prevedeva che venissero trasferite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano le riserve naturali, nonché tutti gli altri beni che non risultino indispensabili ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali del Corpo forestale dello Stato, e che tale trasferimento avvenisse con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, « sulla base di criteri stabiliti d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano »;

tenuto conto che il Senato ha modificato l'articolo 4, comma 3, introducendo una procedura di trasferimento più complessa, che non prevede il coinvolgimento

diretto della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

ritenuto indispensabile assicurare la partecipazione preventiva delle regioni e delle province autonome all'individuazione dei beni da trasferire alle stesse;

tenuto altresì conto che l'articolo 4, comma 6, nel testo approvato alla Camera, prevedeva che potessero essere operati trasferimenti a domanda di personale del Corpo forestale dello Stato ai servizi tecnici regionali delle regioni in cui detto personale prestava servizio, e che tale trasferimento potesse avvenire nella misura pari alla spesa annua occorrente per le unità di personale che esercitano tale opzione, e comunque in misura non superiore a 10 milioni di euro, e che il Senato ha ridotto l'ammontare finanziario posto a limite dei trasferimenti di personale a 5 milioni di euro, prevedendo anche una corrispondente riduzione della pianta organica del Corpo forestale dello Stato;

ritenuto che tale procedura penalizzi da un lato il Corpo forestale dello Stato, dall'altro le regioni stesse che vedono limitate le possibilità di ricevere personale del Corpo forestale dello Stato;

tenuto conto dell'urgenza di approvare il testo di legge attualmente all'esame della Camera,

impegna il Governo

ad adottare urgentemente le più celeri ed efficaci iniziative normative affinché sia introdotta:

a) secondo le forme previste dalla legislazione vigente, la consultazione delle regioni e delle province autonome per i trasferimenti di cui all'articolo 4, comma 3, anche con riferimento alle riserve naturali;

b) la ricostituzione della dotazione finanziaria di 10 milioni di euro originariamente prevista dalla Camera in favore

delle regioni, senza che a ciò corrisponda una riduzione dell'organico del Corpo forestale dello Stato:

tale dotazione finanziaria potrà essere incrementata con un successivo provvedimento nel caso in cui le richieste di trasferimento delle regioni non riescano ad essere soddisfatte da tale stanziamento.

9/559-B/6 (nuova formulazione). Marcora, Molinari, Ruggieri, Loddo, Banti, Zanella, Cima, Lion.

La Camera,

ricordato che la normativa vigente trasferisce alle regioni le competenze in materia di politica forestale e che tale quadro è ulteriormente rafforzato dalle nuove previsioni all'articolo 117 della Costituzione;

rilevato che sarebbe stato opportuno procedere nell'ambito della riorganizzazione del Corpo Forestale dello Stato di cui alla legge in esame anche al trasferimento alle regioni delle risorse adeguate per esercitare le funzioni di loro competenza in materia forestale,

impegna il Governo

a volere provvedere con immediatezza al trasferimento di adeguate risorse alle regioni per fare opportunamente fronte alle competenze in materia di forestazione.

9/559-B/7. Borrelli, Rava, Preda, Rosiello, Franci, Oliverio, Sandi.

La Camera,

premesso che l'articolo 4, comma 9, del provvedimento in esame prevede che entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per il solo anno 2003 la Conferenza Stato-regioni, d'intesa con il Governo, verifichi le risorse finanziarie da

trasferire alle regioni in relazione all'attuazione della presente legge;

tenuto conto che il riferimento all'anno 2003, unitamente alla precisazione per cui la verifica si deve effettuare entro i quattro mesi successivi all'entrata in vigore della legge e al contenuto del precedente comma 8 consente comunque di effettuare pienamente la predetta verifica anche relativamente al 2004;

tenuto conto dell'urgenza di approvare il provvedimento attualmente all'esame della Camera,

impegna il Governo

a dare attuazione alla verifica prevista dall'articolo 4, comma 9, in sede di Conferenza Stato-regioni, anche relativamente all'anno 2004, nonché ad adottare quanto prima un'iniziativa normativa diretta ad esplicitare più chiaramente tale interpretazione della disposizione in questione.

9/559-B/8. de Ghislanzoni Cardoli, Romele, La Grua.